



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima -

L.C. 27/25
Sent. 64/25
Rep. 66

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott. Mirco Lombardi Giudice
Dott. Dario Colasanti Giudice rel
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario per l'apertura della procedura di liquidazione controllata n. 81 del 2025 promosso su istanza depositata in data 31.10.2025;

DA

PIERCARLO VALSECCHI (CF VLSPCR66L23E507I) residente in Cremeno (LC) in Via Giorgio Combi n. 16 assistito e difeso dall'Avv. Lorenzo Della Bella e dal Dott. Stefano Della Bella, coadiuvati dal Gestore della Crisi Rag. Roberto Ercole Scaccabarozzi;

- letta la domanda del ricorrente;
- esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Rag. Roberto Ercole Scaccabarozzi ai sensi dell'art. 269 CCII, da cui risulta un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;
- sentito il Giudice relatore;
- rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b), CCII, in considerazione del fatto che il ricorrente è residente in Cremeno (LC);
- rilevato che non vi è stata precedente proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;



- rilevato che il debitore è titolare di Partita Iva e svolge l'attività di ingegnere e per il combinato disposto dell'art. 268 comma 1 CCII e dell'art. 2 comma 1 lett c) CCII non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale;
- ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che a carico del ricorrente risultano debiti per € 548.424,34, cosicché il patrimonio di cui dispone risulta chiaramente insufficiente, essendo costituito solo dal reddito derivante dall'attività autonoma di ingegnere e da alcuni cespiti di valore limitato, di cui sarà necessario procedere a stima;
- ritenuto che si configuri l'utilità dell'apertura della procedura nella misura in cui l'attivo si prospetta composto, oltre alla quota di reddito proveniente dall'attività autonoma di ingegnere eccedente ai bisogni familiari, anche dalla titolarità di cespiti mobiliari e immobiliari;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCII, salva la valutazione che a suo tempo dovrà essere svolta ai fini dell'esdebitazione;
- ritenuto che il Gestore della Crisi, nella relazione particolareggiata ha specificato di non essere iscritto all'Albo Dei Gestori di cui all'art. 356 CCII;

P.Q.M.

- dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di **PIERCARLO VALSECCHI (CF VLSPCR66L23E507I)** residente in Cremeno (LC) in Via Giorgio Combi n. 16;
- nomina Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
- nomina Liquidatore il Gestore della crisi Dott. Filippo Radaelli;
- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
- dispone a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;



- dichiara che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
 - avvisa che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
 - ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
 - dispone che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
- Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 5.11.2025.

Il Giudice relatore
Dott. Dario Colasanti

Il Presidente
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada

TRIBUNALE DI LECCO
- 6 NOV. 2025
DEPOSITATO E SOTTOSCRITTO
CON FIRMA DIGITALE DAL
CANCELLIERE(art.4 DPR 123/2001)

